



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
70240/2014

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Alida Paluchowski Presidente
dott. Guendalina Pascale Giudice relatore
dott. Francesco Pipicelli Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 lf.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato

da

Ministero della Transizione ecologica, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri

rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, in persona dell'Avv. Francesco Vignoli, con domicilio legale in Milano, via Freguglia n. 1

CF 80188210589

CF 80207790587

CF 80188230587

- RICORRENTE -

contro

SNIA spa in amministrazione straordinaria

rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ambrosini per procura in atti, con domicilio eletto in Milano, via Turati n. 32, presso lo studio del difensore

- RESISTENTE -

estromessi gli intervenuti con provvedimento di questo Tribunale in data 8.11.18



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza ritualmente depositata, parte odierna opponente ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura SNIA spa in AS del proprio credito di oltre euro **3.000.000.000,00**, in via prededuttiva e, in subordine, privilegiata ai sensi degli artt. 17 D.Lgs. 22/1997 e 253 D. Lgs. 152/2006 sull'intero compendio immobiliare e mobiliare della procedura, a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dalla società sui tre diversi siti produttivi chimici di Tor Viscosa (v. all. 1, docc. Da 173 a 178, all. 2, all. 3, docc. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29bis, 30, 31, 32, 33, 34, 34bis, 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 41, 41bis, all. 168, 169, 170, 171 e 172), Colleferro (v. all. 4, 5, 6, doc. 7) e Brescia (v. all. 8, 9, 10, docc. 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, da 42 a 51, da 70 a 167).

In particolare, parte opponente ha così distinto le singole voci di danno, per ciascuno dei siti sopra richiamati:

1) Tor Viscosa: oltre euro 2.000.000.000,00 di cui:

euro 1.015.619,82 a titolo di spese già sostenute nella fase di
commissariamento sino al 2017
euro 149.134.200,00 a titolo di costi da sostenere per la bonifica
dell'area dello stabilimento
euro 740.832.400,00 a titolo di costi da sostenere per la bonifica
dei sedimenti
euro 133.822.342,00 a titolo di danno ambientale alle
acque superficiali e sotterranee
euro 1.228.546.730,00 per indisponibilità temporanea delle
risorse
euro 2.790.278,21 per spese sostenute dal Commissario per
l'emergenza socio-economico-ambientale
determinatasi nella laguna di Marano
Lagunare e Grado

2) Colleferro: oltre euro 660.000.000,00 di cui:

euro 4.457.592,73 per spese sostenute per gli interventi attuati dal
Commissario in sostituzione e in danno
euro 159.343.560,00 per costi di bonifica delle aree Benzoino e
Chetoni
euro 2.451.000,00 per costi di bonifica della falda
euro 361.500.000,00 a titolo di danno ambientale ai terreni agricoli



euro 108.425.412,00 per indisponibilità temporanea delle risorse

euro 10.350.501,00 pari agli impegni di spesa assunti dal

Commissario per gli interventi già effettuati o
programmati

3) Brescia: oltre euro 1.000.000.000,00 di cui:

euro 209.886.200,00 per costi di bonifica dell'area dello stabilimento
Caffaro

euro 241.000.000,00 per costi di bonifica delle aree agricole

euro 10.526.880,00 per costi di bonifica delle aree residenziali

euro 25.110.000,00 per costi di bonifica delle rogge

euro 710.650.000,00 per costi di bonifica della falda

euro 255.634.620,00 per indisponibilità temporanea delle risorse

Avverso il provvedimento di esclusione del GD la stessa ha, in seguito, proposto opposizione ex art. 98 LF, insistendo per l'ammissione del proprio credito originario e deducendo:

a. la contrarietà del provvedimento del GD ai principi espressi *in subiecta materia* dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. n. 5705/2013) e la distonia della decisione rispetto alle iniziative intraprese dalla stessa procedura (cfr. azione risarcitoria nei confronti della scissa Sorin perché sia chiamata a rispondere dell'inquinamento ambientale e azione di responsabilità allo stesso titolo nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei soci di riferimento della società *in bonis*, rispettivamente rubricate agli NRG 5148 e 5463/12 e pendenti presso l'intestato Tribunale);

b. l'inapplicabilità dell'art. 303, co. 1, lett. i del D. Lgs. 152/2006 – invocato, per contro, dalla Procedura ai fini dell'esclusione del credito per cui è causa - atteso il carattere permanente del danno ambientale e considerata l'intervenuta abrogazione della norma medesima;

c. l'applicabilità, *ratione temporis*, del combinato disposto degli artt. 17 del D. Lgs. 22/1997 (ora art. 242 D. Lgs. 152/2006), 2050 e 2051 cc, che sanciscono la responsabilità oggettiva dei proprietari, degli operatori e degli utilizzatori dei siti contaminati, nonché degli artt. 2362 co. 1 e 2470 co. 4 cc;

d. l'applicabilità dell'art. 18 L. 349/86, sussistendone tutti i presupposti;

e. la contraddittorietà della difesa della procedura, laddove la stessa afferma l'esclusiva imputabilità alla Caffaro del danno ambientale, rispetto a quanto esposto nell'azione di responsabilità promossa dalla medesima nei confronti degli ex amministratori, cui sono addebitati proprio danni ambientali e rispetto agli stessi dati di bilancio della società *in bonis* (v. bilancio al 31.12.2003 in atti).

La procedura resistente, ritualmente costituitasi nel procedimento in esame, ha dedotto l'infondatezza della pretesa avversaria, insistendo per il rigetto del ricorso. In particolare, SNIA spa in



amministrazione straordinaria, che costituisce la holding di partecipazioni collocata al vertice del gruppo di imprese cui appartengono le società che hanno svolto materialmente l'attività produttiva (Caffaro srl e Caffaro Chimica srl) ha affermato:

- 1) L'inammissibilità dell'insinuazione in base sia all'art. 303 co. 1 lett. I del D. Lgs. 152/2006, che sancisce la natura sussidiaria della responsabilità risarcitoria, escludendola espressamente qualora – come nel caso di specie – siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, sia all'art. 308 co. 2 del D. Lgs. 152/2006, che sancisce il carattere esclusivo delle misure di riparazione del danno ambientale;
- 2) Di non aver mai gestito i siti in relazione ai quali sono stati causati i danni ambientali oggetto delle richieste avversarie;
- 3) La natura strettamente personale della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 311 del D. Lgs. N. 152/2006, che può appuntarsi sul solo “trasgressore” (v. artt. 312, 313 e 314 D. Lgs. N. 152/2006), con esclusione di qualsivoglia responsabilità solidale (v Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 21/2013 e n. 25/2013, che hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cc);
- 4) La conseguente mancanza di qualsivoglia nesso di causalità tra il comportamento della stessa SNIA e l'evento dannoso, essendo pacifico tra le parti che la SNIA non ha mai svolto alcuna attività chimica né è mai stata proprietaria delle aree e dei siti industriali contaminati;
- 5) La riferibilità dell'importo richiesto ex adverso a una mera previsione di spese da sostenere e non già a spese effettivamente sostenute, il cui relativo credito, tuttavia, sorge soltanto nel momento in cui la PA abbia provveduto all'integrale bonifica dei siti;
- 6) La doverosa applicazione dell'art. 253 del D. Lgs. 152/2006, che ha abrogato il DM 471/1999 (v. sul punto Corte Cost. n. 214/2008);
- 7) La risalenza dell'evento che ha causato il danno ambientale a oltre trent'anni prima dell'iniziativa avversaria, con conseguente applicazione dell'art. 303 co. 1 lett. G) del D. Lgs. 152/2006 e conseguente inapplicabilità degli artt. 2362 e 2470 cc;
- 8) Il difetto di legittimazione passiva della procedura, non potendosi imputare al Commissario Straordinario, così come al Curatore, alcun obbligo connesso alla commissione di illeciti ambientali (v. Consiglio di Stato n. 3274/14);
- 9) L'inapplicabilità dell'art. 2504bis cc, attesa la mancata allegazione dei fatti volti a individuare gli effettivi autori del danno ambientale;
- 10) L'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2497 cc, per essere la contaminazione dei siti risalente ad oltre cinque anni antecedenti all'iniziativa avversaria e per non essere stato posto in essere alcun atto interruttivo, non rivestendo alcuna efficacia in tal senso l'avvio del



procedimento per la bonifica e non avendo l'asserita condotta illecita carattere permanente (v.

Cass. Nn. 9711 e 13201/13 e Cass. Sez. Un. N. 5023/10);

- 11) L'illegittimità della quantificazione del danno operata *ex adverso*, non preceduta da alcuna analisi di rischio ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 e in ogni caso del tutto apodittica, la risalenza ad oltre otto anni prima delle valutazioni dell'Ispira e l'esploratività della richiesta CTU;
- 12) L'insussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 111 co. 2 LF e 20 D. Lgs. 270/1999 per il riconoscimento del richiesto rango prededucibile (v. sul punto Cons. Stato nn. 4328/03 e 3885/09) e l'inconferenza all'uopo della pronuncia di Cassazione citata *ex adverso* (Cass. Civ. n. 5705/13);
- 13) L'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 253 del D. Lgs. 152/2006 per il riconoscimento dell'invocato privilegio.

Con provvedimento di questo Tribunale in data 8.11.18, integralmente richiamato nella presente sede, si è disposta l'estromissione degli intervenuti che pertanto non vengono più menzionati.

Con la memoria conclusiva parte opponente ha riversato in atti la CTU svolta nel giudizio d'appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva negato la corresponsabilità di Sorin nel danno ambientale per cui è causa (v. all. D), ha ribadito la responsabilità di SNIA quale capogruppo e ha negato la ricorrenza di qualsivoglia prescrizione. In punto quantificazione del danno, parte opponente ha censurato la scelta dei CTU, adottata in sede di elaborato finale e non già di bozza e motivata dalle contestazioni dei CTP di altra parte, di espungere dal danno il costo della riparazione complementare relativa ai suoli e alle acque sotterranee per il sito di Brescia, il costo della riparazione complementare relativa ai terreni e ai sedimenti per il sito di Torviscosa e il costo della riparazione complementare relativa alle acque sotterranee per il sito di Colleferro e ha lamentato l'intervenuta commissione di un errore di calcolo nella somma dei costi delle misure di riparazione primaria. Successivamente, parte opponente ha rassegnato la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano, una volta espletata la CTU sul danno, lo ha definitivamente quantificato in euro 453.587.327,48 per i tre siti, importo, questo, cui i ricorrenti hanno aderito, così non riproponendo le censure all'elaborato peritale sopra richiamate e riducendo corrispondentemente e definitivamente la propria domanda, insistendo per contro sul rango prededucibile del relativo credito, anche con riguardo all'art. 244 co. 4 TUA, come ribadito a verbale all'udienza del 19.4.22, data di spedizione in decisione del fascicolo.

Per parte sua, la procedura opposta in sede di memoria conclusiva ha ribadito la mancata dimostrazione, da parte dell'opponente, quanto meno per il sito di Brescia, dell'antigiuridicità della condotta e dell'elemento psicologico, ai sensi degli artt. 2043 cc e 18 L. 349/86, anche a seguito dell'intervenuta archiviazione pronunciata dal GIP di Brescia in data 23.6.10 (v. doc. 33 procedura) e,



in ogni caso, il carattere chirografario dell'importo eventualmente ammissibile al passivo, con esclusione sia della richiesta prededuzione sia del richiesto (in via subordinata) privilegio immobiliare, non essendo SNIA proprietaria delle aree ed essendovi addirittura stata la derelictio da parte di altra AS del sito di Brescia, mentre la norma sull'applicabilità del cd. privilegio generale mobiliare è stata abrogata dal TUA. In ordine all'espletata CTU, la procedura opposta ha contestato il criterio dell'allocazione di un capitale fruttifero deducendone l'incertezza, l'ineidoneità a consentire l'integrale rimozione delle conseguenze dell'inquinamento e la contrarietà ai progetti già approvati dalle singole PA, che hanno previsto un costo complessivo per la cd. riparazione primaria di complessivi euro 137.060.200,00 circa per tutti e tre i siti. Qualora fossero superate le eccezioni sopra riportate, pertanto, ad avviso della procedura il *quantum* risarcitorio ammissibile dovrebbe essere ricalcolato in soli euro 230.293.404,00 per il costo di riparazione primaria.

1. Il danno ambientale secondo l'articolato normativo del D. Lgs. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente).

In fatto, la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia n. 973/19 rassegnata in atti ha acclarato che i siti in esame sono affetti da una contaminazione storica che vede la sua genesi in data antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 (cd. Testo Unico dell'Ambiente, di seguito TUA) e che è tuttora attuale (v. pag. 43 sentenza).

Quanto, quindi, alla disciplina applicabile al fatto in esame, occorre rammentare il criterio interpretativo accolto dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 5705/13 cd. Stoppani) e, prima ancora, dalla Corte di Giustizia UE (ord. 9.3.10), secondo cui il TUA si applica ai danni causati da un'emissione, un evento o un incidente avvenuti dopo il 30.4.07 quando questi danni derivano o da attività svolte successivamente a tale data, o da attività svolte anteriormente a tale data ma non ultimate prima della scadenza della medesima, mentre i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria sono sempre quelli stabiliti dall'art. 311 co. 2 e 3 TUA, col solo limite del giudicato.

La medesima Corte ha, del resto, accolto detto criterio, con la specificazione che, per quanto riguarda l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente e per la definizione del danno ambientale debba farsi riferimento alla normativa vigente al momento della verifica dei fatti, mentre per i criteri di liquidazione del danno, trattandosi di giudizio in corso, sia necessariamente da applicare l'art. 311 co. 3 TUA.

Occorre, pertanto, richiamare, in sequenza cronologica, gli artt. 18 L. 349/86, non più vigente a far data dal 29.4.2006, 17 D. Lgs. 22/1997 (cd. decreto Ronchi) e il Codice dell'Ambiente (TUA).

Orbene, in base alla prima norma, contenuta nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in



base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato e la relativa giurisdizione appartiene al giudice ordinario che, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

In ossequio, poi, al disposto dell'art. 17 del cd. decreto Ronchi, abrogato dall'art. 264 TUA, chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento e, qualora non vi provveda, provvede l'ente pubblico territorialmente competente e le relative spese sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile e da privilegio generale mobiliare.

In recepimento della Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE e sulla base del principio di "chi inquina paga", il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. TUA) ha, quindi, riordinato la disciplina della responsabilità ambientale e del risarcimento del danno ambientale, abrogando, appunto, quella dettata dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349.

Il Codice dell'Ambiente ha, allora, introdotto una definizione di danno ambientale nuova e più ampia rispetto a quella dell'art. 18, che lo definiva come "*compromissione dell'ambiente attraverso un qualsiasi fatto doloso o colposo*": attualmente, infatti, l'art. 300 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce il danno ambientale come "*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*".

In base, poi, all'art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali), pure citato, le spese per gli interventi di bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

Infine, secondo l'articolo 311 (Azione risarcitoria in forma specifica), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti



Conclusivamente, in base alle disposizioni sopra citate, in caso di danno ambientale vi è, in principalità, il dovere primario dell'operatore e sussidiario del Ministero dell'ambiente di ripristinare l'ambiente (v. art. 305 TUA), in via graduata, il risarcimento in forma specifica (v. art. 311 TUA) e, in via ulteriormente graduata, il risarcimento per equivalente patrimoniale (art. 311 TUA).

2.L'eccezione di prescrizione del credito.

L'eccezione *de qua* deve disattendersi in quanto infondata.

Come correttamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano (v. sentenza n. 973 /19 in atti), il diritto della PA a rivalersi nei confronti dei responsabili è sì soggetto alla prescrizione di 5 anni, ma detto termine decorre dalla data in cui le misure preventive o di ripristino siano state poste in essere, oppure, se la data è posteriore, dal momento in cui è stato identificato l'operatore responsabile, e non dal momento in cui si è verificato il danno, momento, questo, di difficile o impossibile individuazione, soprattutto nel caso delle immissioni cumulate, com'è nella fattispecie attualmente *sub iudice*.

L'illecito ambientale ha, infatti, carattere permanente (v. Cass. Civ. nn. 16666/07, 5727/15 e 3259/16), sicchè il *dies a quo* della prescrizione non inizia a decorrere dalla cessazione dell'attività inquinante, bensì soltanto dal momento in cui le condizioni di danneggiamento saranno volontariamente eliminate da chi le ha provocate oppure dal momento in cui la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo (v. sul punto specifico Cass, Civ. n. 3259/16); ciò significa che il danno ambientale risarcibile perdurerà sino a quando non verrà rimosso e continuerà a sussistere anche nel caso in cui l'attività che l'ha causato sia cessata, atteso altresì che nella presente fattispecie il danno trova origine non già in un evento singolo e ben individuato, ma in una molteplicità di condotte di sfruttamento del territorio reiterate nel tempo, le quali hanno determinato uno stato di inquinamento dei luoghi che ha via via assunto dimensioni sempre più estese e rilevanti, come si evince dalla pronuncia sopra richiamata, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 303 TUA (v. Capp. Milano n. 973/19).

3.I provvedimenti giudiziali rilevanti pronunciati durante il giudizio.

In ordine cronologico, deve darsi atto che parte opponente ha depositato sub doc. 20 la pronuncia con cui il Tribunale di Udine in data 9.3.12 ha accolto l'opposizione allo stato passivo esperita dal Comune di Brescia avverso l'esclusione dallo stato passivo dell'AS della Caffaro Chimica srl in liquidazione del proprio credito di euro 6.133.763,76 per spese di bonifica sostenute e anche per spese di bonifica preventivate ma non ancora sostenute, peraltro chirografario, affermando espressamente (v. pag. 10) la responsabilità – non solo ma - anche oggettiva dell'avente causa – a seguito del conferimento di ramo d'azienda effettuato in data 31.10.06 - dal responsabile dell'inquinamento per l'obbligazione



concernente la bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dall'approvazione del progetto di bonifica, che riveste efficacia ai soli fini dell'iscrizione dell'onere reale (v. pag. 18).

La procedura opposta ha depositato sub docc. 18 e 19 i decreti con cui il Tribunale di Udine ha respinto in data 4.1.16 le opposizioni allo stato passivo promosse rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente e dal Commissario Delegato per l'emergenza Socio-Economico-Ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagunare e Grado avverso l'esclusione dallo stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria della Caffaro srl dei propri asseriti crediti di euro 3.423.257.403,60 in via chirografaria e di euro 1.922.000,00 circa in prededuzione.

In data 22.10.18 la procedura opposta ha poi depositato il decreto con cui il Tribunale di Livorno ha respinto l'opposizione allo stato passivo promossa dal Ministero dell'Ambiente e dall'Autorità Portuale di Trieste avverso l'esclusione dei propri crediti pari a rispettivi euro 443.000.000,00 circa e 4.200.000,00.

Per parte sua, gli opposenti hanno depositato sub docc. 249 09 all. A e B le pronunce con cui la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale, ha ritenuto la corresponsabilità di Snia e della scissa Sorin nell'inquinamento ambientale dei siti di Brescia, Colleferro e Tor Viscosa e ha disposto CTU per la quantificazione del danno. Infine, come già sopra richiamato, è stata prodotta la sentenza con cui la medesima Corte d'Appello ha definitivamente quantificato il danno all'esito dell'espletata CTU.

4.La responsabilità di SNIA.

Quanto a detto profilo, a fronte delle eccezioni della procedura, che ha negato recisamente la responsabilità della SNIA *in bonis* per il provocato danno ambientale, sulla base della considerazione che la stessa, essendo una holding di partecipazioni, non avrebbe mai svolto l'attività industriale chimica, la Corte d'Appello di Milano, con ragionamento analitico, chiaro ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede, ha affermato la piena responsabilità della SNIA per il danno ambientale provocato nei tre siti di Brescia, di Torviscosa e di Colleferro.

A tale proposito, sul piano generale, il Collegio del gravame ha declinato il principio "chi inquina paga" sopra riportato secondo un concetto europeo di impresa, che prescinde dalle distinzioni societarie per concentrarsi su chi poteva e doveva intervenire e su chi si è giovato delle attività inquinanti, concludendo per un'imputazione di responsabilità non solo in capo all'autore materiale dell'inquinamento, bensì anche ai soggetti che abbiano il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali che a loro volta derivano dalla posizione giuridica che rivestono nei rapporti col diretto inquinatore (v. pag. 26 sentenza).



In ossequio a detta interpretazione, quanto alla prova della condotta inquinante e del nesso causale, i Giudici di secondo grado hanno riconosciuto la sussistenza di *“innumerevoli e chiari indicatori delle situazioni di inquinamento riferibili indiscutibilmente all’attività di Snia e di società del gruppo”* (v. pag. 11 sentenza) negli oltre 250 documenti prodotti in quel giudizio (e dapprima riversati anche nel presente procedimento, più risalente) e, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale nella causa di primo grado, hanno dato atto che l’Avvocatura dello Stato ha documentato analiticamente la storia e le vicende relative ai tre siti.

Partendo, allora, dal sito di Brescia, la cui situazione è particolarmente grave giacchè interessa il centro cittadino, la Corte d’Appello, prima ancora di dare luogo alla CTU, ha ritenuto già documentata la situazione di inquinamento da metalli pesanti, PCB e diossine, sversate nelle rogge poi utilizzate a scopo irriguo nelle aree circostanti, nonché la riferibilità all’attività industriale delle società del gruppo, dopo aver analizzato le note di ARPA del febbraio 2014 e dell’ASL di aprile 2014 (v. pag. 13 sentenza) e aver dato atto della sentenza del Tar Lombardia, sez. Brescia, n. 108/11, la quale ultima ha accertato che l’inquinamento dei suoli e della falda non è cessato, bensì è a tutt’oggi in divenire se non contenuto attraverso misure di messa in sicurezza pacificamente mai attuate, come attestato dalle conferenze di servizi 20.12.04, 14.6.05, 20.1.06, 12.6.07 e 30.7.2010, tutte richiamate dalla medesima pronuncia e prodotte anche agli atti del presente giudizio.

Proseguendo, quindi, col sito di Torviscosa, anche per esso la Corte d’Appello ha ritenuto documentata la situazione di inquinamento da mercurio, riconducibile all’attività industriale delle società del gruppo, e ha dato atto della sentenza del GUP di Udine n. 552/09, pure in atti, la quale ha condannato per disastro innominato i dirigenti della Caffaro srl per aver *“ordinato, disposto o comunque non impedito l’esecuzione di comportamenti in contrasto con le norme di tutela ambientale, omettendo un preventivo intervento di monitoraggio dello stato di inquinamento, un adeguato sistema di marginamento o equivalente atto a garantire il completo sbarramento delle acque di falda contaminate evitandone la migrazione a valle dello stabilimento e l’invio dei risultati della caratterizzazione dell’intero stabilimento almeno fino al mese di giugno 2006* (v. pag. 20 sentenza).

Giungendo, infine, al sito di Colleferro, la Corte d’Appello, dopo aver esaminato il DPCM che ne ha decretato lo stato di emergenza ambientale sin dal 30.4.2005, ha ricondotto in base alle documentate caratterizzazioni la sussistenza dei contaminanti arsenico, mercurio e HCH al ciclo produttivo della Caffaro srl (v. pagg. 22 e 23 sentenza).

I Giudici di Appello hanno, quindi, esaminato puntualmente le sentenze che hanno dichiarato lo stato di insolvenza delle società del gruppo a partire dal 2010, le quali hanno riconosciuto i collegamenti economici, finanziari, di prestazione di garanzie, di gestione unitaria di tutte le attività di tesoreria,



l'omogeneità degli organi amministrativi di tutte le società il ruolo di capo gruppo di SNIA, la quale controllava, dirigeva e coordinava l'attività delle società del gruppo.

La Corte ha, di seguito, esaminato partitamente i bilanci della SNIA 2002 e 2003, il consolidato al 31.12.2003 e la relazione al bilancio 31.12.2004, in cui la società afferma la sussistenza di oneri per la bonifica dei siti inquinati e li quantifica in oltre euro 60.000.000,00, con ciò ritenendosi dimostrata la consapevolezza, in capo alla capogruppo, sia delle passività ambientali sia della propria responsabilità. Non può, conseguentemente, porsi in dubbio la sussistenza in capo a Snia degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria (condotta, nesso causale col danno, danno ed elemento psicologico) per i tre siti in base a tutte le normative sopra citate nella prospettiva evolutiva che ha caratterizzato la presente fattispecie, che trova origine non già in un evento singolo e ben individuato (v. pag. 45 sentenza), bensì in una molteplicità di condotte di “*sfruttamento selvaggio del territorio*” reiterate nel tempo e protratte almeno sino al 2010, le quali hanno determinato uno stato di inquinamento dei luoghi sempre più intenso, esteso e grave.

A seguito dell'analisi sopra analiticamente richiamata, infatti, la Corte ha, del tutto condivisibilmente, ritenuto che sia stata data prova sia delle condotte, sia degli autori, sia degli eventi di danno, aggiungendo che l'aggravamento nel tempo della situazione di inquinamento ambientale non sia stata soltanto un mero sviluppo del danno già insorto, quanto, piuttosto e soprattutto, un effetto del protrarsi delle condotte illecite compiute fino al 2010.

Orbene, essendo la documentazione posta alla base della pronuncia del Giudice d'Appello rassegnata anche nel presente giudizio, non può che concludersi per una identica valutazione di assolvimento in capo all'opponente dell'onere probatorio in merito agli elementi richiesti ai fini della sussistenza del credito risarcitorio, corroborato sotto i profili del nesso causale e del danno risarcibile dalla CTU pure esperita in sede di gravame, la quale, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, ha, assai significativamente, affermato l'insussistenza di qualsivoglia “*spiegazione alternativa a quella, semplice e diretta, che la causa della contaminazione sia proprio legata alla produzione di composti chimici da parte di società riconducibili al gruppo SNIA*” (v. pag. 5 dell'all. C alla memoria conclusiva dell'opponente).

Del resto, la procedura opposta, nonostante le affermazioni compiute e reiterate nel presente giudizio, non ha, nel giudizio iniziato avanti al Tribunale e proseguito avanti alla Corte d'Appello avverso la scissa Sorin spa (ora Livanova PLC), negato la sussistenza di debiti a carico della società per costi e oneri di ripristino ambientale, qualificandoli, al contrario, come certissimi e indicandoli come “veri e propri macigni”, come correttamente richiamato da parte opponente nelle note di replica.

5. La quantificazione del credito risarcitorio.



La CTU espletata tra le medesime parti nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Milano, sopra richiamato, prodotta da parte opponente nel presente giudizio e pacificamente richiamata da entrambe le parti senza alcuna contestazione in ordine alla sua utilizzabilità nel presente giudizio, ha puntualmente analizzato tutti e tre i siti interessati dall'attività industriale delle società facenti capo alla SNIA.

Quanto al sito collocato in Brescia (v. pagg. da 6 a 52 CTU), i periti hanno riscontrato la sussistenza di un inquinamento così intenso determinato dallo sversamento di mercurio (la cui contaminazione è attiva fino a oggi, v. pag. 49, come del resto confermato anche dal decreto reso nel giudizio ex art. 98 LF dal Tribunale di Udine in data 9.3.12 v. pag. 16) e di PCB, riconducibili alla Caffaro spa, poi conferita nella Industrie Chimiche Caffaro spa, da rendere impossibile riportarlo nella sua condizione originaria (v. pag. 38 CTU) e hanno quantificato il credito risarcitorio in complessivi **euro 249.985.956,00**, di cui euro 137.860.674,00 a titolo di costo della riparazione primaria, euro 109.989.258,00 a titolo di allocazione di capitale fruttifero ed euro 2.136.015,29 a titolo di costo della riparazione compensativa.

Quanto al sito collocato in Colleferro (v. pagg. da 53 a 83 CTU), i periti hanno riscontrato la sussistenza di un inquinamento determinato dallo sversamento di idrocarburi alogenati (pesticidi riconducibili al cd. esaclorocicloesano la cui contaminazione non è peggiorata dopo il 2.1.04, v. pag. 82) riconducibili alla Società Chimica di Colleferro spa, successivamente incorporata nella Società Chimica del Friuli spa, a sua volta incorporata nella Caffaro spa e da ultimo conferita nella Industrie Chimiche Caffaro spa, il cui ripristino non è integralmente possibile (v. pag. 80 CTU) e hanno quantificato il credito risarcitorio in complessivi **euro 86.448.325,00**, di cui euro 74.633.736,00 a titolo di costo della riparazione primaria, euro 1.202.304,00 a titolo di allocazione di capitale fruttifero ed euro 10.612.285,00 a titolo di costo della riparazione compensativa.

Quanto al sito collocato in Torviscosa (v. pagg. da 84 a 126 CTU), i periti hanno riscontrato la sussistenza di un inquinamento così intenso determinato dallo sversamento di mercurio, diossine e composti aromatici (ex. benzene), riconducibili alla Società Chimica del Friuli spa (a sua volta incorporata nella Caffaro spa e da ultimo conferita nella Industrie Chimiche Caffaro spa) e cessato al 2.1.04 (v. pag. 126 CTU), da rendere impossibile riportarlo nella sua condizione originaria e hanno quantificato il credito risarcitorio in complessivi **euro 117.153.051,00**, di cui euro 58.279.915,00 a titolo di costo della riparazione primaria, euro 44.683.136,00 a titolo di allocazione di capitale fruttifero ed euro 14.190.000,00 a titolo di costo della riparazione compensativa.

Il totale danno risarcibile è stato, pertanto, quantificato dai periti officiati dalla Corte d'Appello di Milano in euro 453.587.327,48 per i tre siti.



Detta quantificazione, contrariamente a quanto eccepito dalle parti per eccesso o per difetto, costituisce piena attuazione dell'interpretazione in materia di danno ambientale accolta dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. n. 14935/16, v. pag. 16) ed estesa alle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, dovendosi integralmente richiamare sul punto la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 28.10.21.

Come infatti correttamente affermato dai periti nella risposta alle osservazioni dei ctp, anche il totale ripristino della situazione ambientale ex ante non esaurisce il computo del danno ambientale, cui contribuisce anche la riparazione compensativa per l'intero periodo di tempo intercorso dall'inizio del danno ambientale fino al suo totale ripristino, ed eventualmente la riparazione complementare, qualora tale ripristino, anche al meglio delle tecnologie adottabili a costi sostenibili, non consenta di raggiungere l'obiettivo di un ripristino completo (v. all. C alla memoria conclusiva dell'opponente).

Quanto, poi, alla mancata valutazione della riparazione complementare per i soli terreni, correttamente i CTU hanno stralciato il relativo computo dalla relazione finale, attesa la prescrizione normativa di cui all'art. 300 TUA e la certezza che detti terreni o sedimenti, una volta trattati o isolati dagli altri comparti ambientali, non possano causare danno alla salute umana.

Con riguardo, infine, alla previsione del deposito di somme come capitale fruttifero per la gestione delle barriere idrauliche, si conferma la correttezza dell'operato dei CTU, attesa l'incertezza dell'orizzonte temporale previsto per il completamento delle riparazioni e considerato il principio di precauzione di cui all'art. 301 TUA (v. pag. 6 dell'all. C sopra citato).

6. Il rango del credito.

In punto richiesta di ammissione del credito risarcitorio in prededuzione, la Suprema Corte nella pronuncia richiamata da entrambe le parti (v. Cass. Civ. n. 5705/13 cd. Stoppani, v. pagg. 15 e 21) ha statuito che detto rango assiste soltanto il credito per i costi di bonifica sostenuti e da sostenersi che avvantaggiano gli immobili acquisiti alla massa. Il medesimo principio è stato richiamato anche da questo Tribunale (v. Trib. Milano 2.1.15, pure prodotto in atti), laddove ha ricondotto l'ammissione in prededuzione dei costi di bonifica alla loro funzionalità ad apportare migliorie ai beni facenti parte dell'attivo fallimentare, coerentemente col disposto dell'art. 17 del D. Lgs. 22/1997, che ne attesta la natura di onere reale.

In ossequio a detto principio, non essendo la SNIA titolare dei beni immobili oggetto degli interventi di bonifica, non può essere riconosciuto il rango prededuttivo richiesto.

Il privilegio previsto dall'art. 253 co. 2 TUA, che è speciale e di stretta interpretazione (v. Cass. Civ. n. 5297/09 sulla non applicabilità dell'interpretazione analogica in materia di privilegi, correttamente richiamata dalla pronuncia resa dal Tribunale di Udine in data 9.3.12, in atti), non è invocabile nel caso



di specie, gravando esso soltanto sui beni immobili che, pacificamente, non sono acquisiti all'attivo della procedura opposta.

Il credito risarcitorio come sopra determinato deve, pertanto, essere ammesso al rango chirografario.

Né possono soccorrere la pronuncia della Suprema Corte richiamata dall'opponente nelle proprie note di replica (n. 12565/21), in quanto si riferisce a un credito del tutto diverso da quello per cui è causa, che ha una disciplina legislativa specifica, o la pronuncia resa dal GA in ordine alla responsabilità del Curatore per gli interventi di bonifica (v. Cons. Stato Ad. Plen. N. 3/21), che richiama l'art. 244 co. 4 TUA ma poggia pur sempre sulla base fattuale – insussistente nella fattispecie sub iudice – della detenzione o disponibilità materiale dell'immobile inquinato.

7.Le spese di lite.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente tra le parti, atteso il carattere non definitivo dei principi posti alla base della presente pronuncia.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

Ammette parte opponente al passivo della procedura opposta per l'importo di euro 453.587.327,48 in via chirografaria, oltre interessi in misura legale sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Manda il Commissario Straordinario per le annotazioni corrispondenti sullo stato passivo.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Milano il data 21.4.22

Il Presidente

Dott.ssa Alida Paluchowski

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale

